

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata "Comunità di Volontariato Dinsi Une Man", con sede a Tolmezzo (UD), in via G. Bonanni 15.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea degli associati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. La "Comunità di Volontariato Dinsi Une Man" è organizzazione estranea a ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita e all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4

Finalità e modalità di intervento

1. La "Comunità di Volontariato Dinsi Une Man" è costituita al fine di:
 - a) farsi carico delle situazioni di sofferenza, solitudine e bisogno presenti nella realtà delle persone con disabilità e degli emarginati in generale;
 - b) favorire l'effettiva partecipazione democratica alla vita sociale di ogni persona attraverso la lotta contro ogni forma di emarginazione. Per la matrice cristiana di parte dei suoi componenti e per l'esperienza di servizio all'uomo di tutti, la "Comunità di Volontariato Dinsi Une Man" è luogo d'incontro e di confronto fra quanti, pur variamente ispirati sul piano ideologico e culturale, ne condividono lo spirito e l'impegno;
 - c) promuovere proposte concrete d'impegno favorendo la crescita e la formazione del volontariato;
 - d) sensibilizzare la popolazione sui problemi dell'emarginazione;

- e) offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie un sostegno e la possibilità di periodi di riposo.
2. Essa persegue i suoi fini attraverso le seguenti modalità:
 - a) promuove attraverso processi di liberazione e di formazione la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;
 - b) promuove, crea e gestisce iniziative e servizi terapeutici, di accoglienza, di assistenza, di turismo sociale, soggiorni climatici e ricreativi, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
 - c) collabora con associazioni nazionali e internazionali, enti pubblici e privati e con gli stessi utenti dei servizi al fine di individuare risposte soddisfacenti ai bisogni delle persone e della società, nonché modalità capaci di vincere l'emarginazione;
 - d) organizza nell'ambito sociale convegni, seminari, dibattiti, mostre e quanto altro in futuro gli associati riterranno opportuno mettere in atto;
 - e) cura l'edizione di un periodico informativo e di quant'altro serva all'informazione e alla formazione degli associati.
 3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
 4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e dal D.M - Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

Risorse e attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali;
 - (b) da eventuali contributi degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'associazione, tenendo in considerazione le disponibilità personali di ognuno;
 - (c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (d) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - (e) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. L'associazione può acquistare e intestare a sé beni immobili e beni mobili registrati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali dei nuovi associati sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. L'importo relativo viene stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
2. I contributi eventualmente richiesti agli associati devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene eventualmente stabilito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo; in ogni caso si dovranno tenere in considerazione le disponibilità personali di ognuno.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe allo spirito del presente statuto, secondo le regole e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. La "Comunità di Volontariato Dinsi Une Man" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da associati appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli associati può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli associati all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Ammissione

1. Alla "Comunità di Volontariato Dinsi Une Man" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione degli associati viene deliberata dal Consiglio direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, e ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'assemblea.

Art. 11
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso i destinatari delle attività e dei servizi promossi dall'associazione, verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota sociale annuale e a partecipare alle spese, per l'importo che sarà eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, tenendo in considerazione le disponibilità personali di ognuno.
6. La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. Gli associati che non risultino in regola con il versamento della quota associativa perdono il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
4. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio direttivo, svolga attività in contrasto con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio direttivo.
5. L'associato escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea degli associati facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) il Consiglio direttivo;

- 3) il presidente;
- 4) *il collegio dei revisori legali (organo facoltativo).*

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente oppure delegare un altro associato a rappresentarlo. Ogni associato può raccogliere una delega.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea e/o tramite l'affissione presso la sede legale e/o tramite l'invio di posta elettronica certificata.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile .
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere inviata agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16
Validità dell'assemblea

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 18
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente nominato dall'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo e dei revisori legali;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e i revisori legali, se previsti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, un eventuale contributo annuale e i limiti di rimborso delle spese;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- e) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- f) deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- i) deliberare sull'espulsione degli associati;
- j) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art. 20
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea degli associati. Il numero dei Consiglieri viene indicato dall'Assemblea a ogni scadenza di mandato.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, alla successiva assemblea degli associati si terrà l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto e/o tramite l'invio di posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal membro anagraficamente più anziano, il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 21
Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce quando necessario e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio direttivo:
 - a) svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) predispose la relazione dell'attività svolta e i programmi futuri;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - d) approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio dell'associazione;
 - e) sottopone all'assemblea degli associati proposte di modifica dello statuto;
 - f) delibera l'ammissione dei nuovi associati;
 - g) provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22
Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice presidente.

Art. 23
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dal Consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione.

Art. 24
Il Tesoriere

1. L'associazione ha un tesoriere nominato dal Consiglio direttivo il quale:
 - a) predispose il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - c) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 25
Collegio dei revisori legali

Revisore legale o collegio dei revisori legali

1. *Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale o collegio dei revisori eletti dall'assemblea, anche tra non associati, per la durata di 3 (tre) anni. Nel secondo caso è*

- costituito da 3 (tre) componenti. Esso elegge nel suo seno il presidente.*
- 2. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato, fatta per iscritto e firmata.*
 - 3. Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.*
 - 4. Il revisore o collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.*

Titolo V **Il bilancio**

Art. 26

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal tesoriere e depositati presso la sede sociale dell'associazione. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli associati.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe allo spirito del presente statuto, secondo le regole e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Titolo VI **Norme finali e transitorie**

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 28

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti organizzazioni che perseguono finalità analoghe allo spirito del presente statuto, secondo le regole e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 29

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.